



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo LO PRESTI Presidente

dott. Giuseppe COLAVECCHIO Consigliere

dott. Marco SMIROLDO Consigliere

dott. Francesco ALBO Consigliere relatore

dott.ssa Giuseppa CERNIGLIARO Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 53/A/2025

nel giudizio di revocazione in materia pensionistica iscritto al n.

7005/P del registro di segreteria, promosso dalla sig.ra *Omissis*,

nata a *Omissis* (*Omissis*), il *Omissis*, ed ivi residente in via

Omissis, rappresentata e difesa, congiuntamente e

disgiuntamente, dagli avvocati Tiziana Sgobbo e Carlo Delfino, i

quali ai sensi dell'art. 28, comma 2, cgc indicano i seguenti

indirizzi di p.e.c.: tizianasgobbo@ordineavvocatitoma.org e

carlodelfino@pecavvocatitivoli.it

Contro

- INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente,

dall'Avv. Tiziana G. Norrito (Pec:

avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it) e dall' Avv. Francesco

Gramuglia (Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it)

per la revocazione

della sentenza di questa Sezione giurisdizionale d'appello
n.4/A/2025, pubblicata il 14.01.2025.

Esaminati gli atti e documenti di causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 19 giugno 2025, l'avv. Maria
Cristina Adamo su delega orale degli avv.ti Tiziana Sgobbo e
Carlo Delfino e, per l'INPS, l'avvocato Tiziana G. Norrito.

Premesso in

FATTO

I. La sig.ra *Omissis*, ex insegnante alle dipendenze del Ministero
dell'Istruzione in quiescenza dal *Omissis*, adiva questa Corte per
l'accertamento del proprio diritto ad una pensione mensile pari
al 90% della sua ultima retribuzione in qualità di dipendente
pubblico.

A tal fine, deduceva che la pensione percepita, pari a €750
mensili, fosse manifestamente inferiore al suo legittimo diritto
rispetto al diritto pensionistico vigente, secondo il quale la sua
pensione avrebbe dovuto essere calcolata al tasso del 90% del
suo ultimo stipendio percepito (pari ad €1800).

Affermava, in particolare, che l'ammontare dell'assegno
pensionistico in godimento fosse contrario al diritto a disporre
di mezzi adeguati ai bisogni di vita scaturente dall'art. 38 della
Costituzione.

II. Avverso la sentenza di rigetto, che riteneva le doglianze prive

di concreto appiglio normativo, la sig.ra Omissis interponeva appello, lamentando:

“1) La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, ha commesso un errore di diritto quando ha affrontato in modo improprio le prove a sua disposizione, fraintendendo e ignorando le prove rilevanti della Ricorrente, giungendo così a una conclusione di diritto errata;

2) La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana ha erroneamente applicato le disposizioni dell’art. 38 della Costituzione della Repubblica italiana al ricorso della Ricorrente, giungendo così ad una conclusione irregolare;

3) Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, l’INPS aveva il mandato legale di garantire l’esattezza e la verificabilità dei dati utilizzati per il calcolo delle prestazioni pensionistiche della Ricorrente, ma non ha adempiuto a tale mandato”.

III. Con sentenza n. 4/A/2025, questa Sezione respingeva l’appello, ritenendo che i documenti prodotti dalla sig.ra Omissis (tra cui il ricorso gerarchico n. 752128341 con il quale contestava formalmente le modalità di calcolo delle prestazioni pensionistiche; le raccomandazioni OCSE del 2018 e del 2020, secondo le quali il suo trattamento pensionistico andava determinato con il sistema misto, moltiplicando il 90% dell’ultima retribuzione; la consulenza tecnica di parte “avente natura di Direttiva SAESE del 20 agosto 2021”) costituiscano

mere elaborazioni teoriche prive di alcuna valenza processuale e, comunque, inidonee a suffragare la fondatezza delle pretese attoree.

Anche il secondo motivo di appello veniva respinto, non avendo l'appellante censurato alcuna specifica violazione di legge. In particolare, ha osservato il Collegio che un trattamento pensionistico non può essere incostituzionale: lo può essere, al limite, la normativa legislativa di riferimento che, in base alla riserva di legge in materia, è deputata a stabilire aliquote e modalità di computo in base ai rispettivi regimi (retributivo, contributivo, misto) e che, nella fattispecie, è stata del tutto obliterata dalla ricorrente nelle proprie censure.

Da ultimo, sono state ritenute inammissibili per genericità le doglianze, peraltro inedite rispetto al giudizio di primo grado, incentrate sulla presunta violazione da parte dell'INPS del dovere di diligenza sancito dall'art. 28 della Costituzione.

IV. Avverso tale sentenza, la sig.ra *Omissis* propone ricorso per revocazione, rassegnando i profili di censura di seguito esposti con ampi riferimenti testuali, ai fini di una migliore ricostruzione del pensiero della ricorrente.

Motivi fattuali

1. Erroneo Calcolo del Diritto Pensionistico in Deroga al Sistema Misto

L'appellante sostiene che le autorità competenti, in particolare l'INPS, abbiano commesso un grave errore nell'applicazione

della formula prevista dalla normativa che disciplina i suoi diritti pensionistici ai sensi del sistema misto. In base alle disposizioni inequivocabili del quadro normativo vigente, l'appellante avrebbe diritto a una pensione pari al novanta per cento (90%) dell'ultimo stipendio percepito, pari a €1.800.

2. Errata applicazione del sistema misto da parte dell'INPS con conseguente pregiudizio economico

La Sig.ra Omissis sostiene che l'INPS, nel determinare il suo trattamento pensionistico, abbia fundamentalmente applicato in modo errato le disposizioni normative del sistema misto, che prevede in modo incontestabile che il calcolo della pensione debba avvenire applicando un coefficiente del 90% all'ultimo stipendio percepito dal dipendente.

3. Violazione del metodo di calcolo del sistema misto

La ricorrente afferma che il proprio trattamento pensionistico avrebbe dovuto essere determinato secondo il metodo del sistema misto, il quale impone l'applicazione del fattore del 90% all'ultimo stipendio percepito.

4. Raccomandazioni dell'OCSE a sostegno del metodo del sistema misto

A sostegno della propria richiesta, la ricorrente si avvale di documenti ufficiali rilasciati dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) nel 2018 e nel 2020, i quali raccomandano esplicitamente l'utilizzo del metodo del sistema misto, in particolare l'applicazione del coefficiente

del 90%, per la determinazione dei trattamenti pensionistici.

5. Errata valutazione e omissione delle prove pertinenti

Si sostiene, inoltre, che la Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana abbia commesso un errore evidente nel fraintendere e successivamente ignorare prove fondamentali a sostegno della richiesta dell'appellante.

6. Ruolo determinante della retribuzione nel calcolo delle pensioni

Si sottolinea che il principio della retribuzione costituisce un elemento fondamentale per un corretto calcolo del trattamento pensionistico. È un principio consolidato che l'ultimo stipendio percepito debba costituire il parametro principale per la determinazione della pensione maturata nel corso di una vita lavorativa.

Motivi legali

I.DUE ERRORI DI FATTO DELLA CORTE DEI CONTI, SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA

La Corte di secondo grado avrebbe commesso un errore nel respingere il terzo motivo di ricorso, senza considerare adeguatamente il comunicato stampa dell'INPS del 14 maggio 2021 – che, a parere dell'appellante, ammette implicitamente la colpevolezza dell'Istituto – e nel considerare il motivo come un nuovo argomento che viola l'articolo 193, paragrafo 1, del CGC, nonostante si limiti a ribadire questioni precedentemente

sollevate.

Il ragionamento del Collegio, basato su una presunta violazione dell'articolo 193, comma 1, del cgc, sarebbe un errore di fatto manifesto, in quanto il terzo motivo si limitava a citare il mandato dell'INPS, questione già sollevata nel giudizio di primo grado e ribadita nella sentenza di primo grado. Inoltre, il riferimento all'articolo 28 della Costituzione era inteso solo come esempio illustrativo.

a) Primo errore: l'erroneo rigetto delle contestazioni come "generiche" – errore nella valutazione delle contestazioni generiche

La ricorrente sostiene che la Corte di secondo grado non abbia adeguatamente valutato un comunicato stampa emesso dall'INPS il 14 maggio 2021, documento di significativa rilevanza giuridica che, a suo avviso, rappresenterebbe un'implicita "ammissione di colpa" da parte dell'INPS.

L'appellante afferma che, se la Corte avesse considerato attentamente tale comunicato stampa, non avrebbe sommariamente respinto il terzo motivo d'appello come inammissibile per genericità. La Corte, nella sua motivazione, ha dichiarato inammissibile il terzo motivo d'appello sostenendo che introducesse un nuovo argomento non precedentemente sollevato nel giudizio di primo grado, in violazione dell'articolo 193, comma 1, del cgc.

b) Secondo errore: errata caratterizzazione

dell'introduzione di nuove questioni

L'appellante sostiene inoltre che il riferimento all'articolo 28 della Costituzione italiana sia stato fatto esclusivamente a titolo esemplificativo e non fosse inteso come introduzione di una nuova questione giuridica. La Corte, concludendo il contrario, avrebbe frainteso la portata dell'argomentazione dell'appellante, svolta a titolo esemplificativo, come dimostrato dal successivo riferimento all'articolo 38 della Costituzione.

II. Violazione dei diritti pensionistici costituzionalmente garantiti ai sensi dell'articolo 28 della Costituzione italiana

L'appellante invoca l'articolo 28 della Costituzione italiana, che impone la responsabilità giuridica diretta dei funzionari e dei dipendenti pubblici, che si estende agli enti di appartenenza, laddove vi siano state violazioni commesse nell'esercizio delle pubbliche funzioni.

III. Violazione dei diritti pensionistici costituzionalmente garantiti ai sensi dell'articolo 38 della Costituzione italiana

L'impugnata determinazione della pensione violerebbe palesemente le disposizioni dell'articolo 38 della Costituzione italiana, il quale sancisce il diritto di ogni lavoratore a vedersi garantiti mezzi di sussistenza adeguati al momento del pensionamento.

Qualsiasi calcolo della pensione che si discosti da questo

parametro, laddove si riveli manifestamente inadeguato, è soggetto a correzione e ricalcolo giudiziario.

IV. Violazione del dovere costituzionale di garantire un adeguato sostegno pensionistico ai sensi dell'articolo 28

La corretta interpretazione e applicazione del quadro costituzionale italiano, e in particolare degli artt. 28 e 38 Cost., richiede che gli enti pubblici, tra cui l'INPS, si attengano rigorosamente ai loro doveri di tutela dei diritti dei cittadini.

a. Obbligo costituzionale di garantire un adeguato sostegno pensionistico

L'articolo 28, se letto in combinato disposto con l'articolo 38 della Costituzione italiana, impone allo Stato di creare e mantenere un sistema pensionistico che garantisca ai cittadini un tenore di vita dignitoso durante il pensionamento.

b. Responsabilità dei funzionari pubblici ai sensi dell'articolo 28

L'articolo 28 Cost. impone ai funzionari e ai dipendenti pubblici l'obbligo diretto di svolgere le loro funzioni nel rigoroso rispetto della legge.

c. Mandato INPS e utilizzo dell'articolo 28 come esempio illustrativo

La mancata adesione dell'INPS al suo mandato istituzionale avrebbe comportato una violazione tangibile dei diritti costituzionali, e segnatamente di quelli di cui agli articoli 28 e 38.

V. Omessa valutazione di prove pertinenti da parte delle Corti di primo e secondo Grado

Le Corti di primo e secondo grado avrebbero commesso un errore ignorando manifestamente un insieme significativo e convincente di prove che supportano inequivocabilmente la sua richiesta, e segnatamente: il ricorso gerarchico all'INPS, i documenti OCSE del 2018 e 2020, la Direttiva SAESE.

VI. Violazione del dovere fiduciario e statutario dell'INPS nell'assicurare l'accuratezza del calcolo pensionistico

Si sostiene che l'INPS, contravvenendo all'obbligo di garantire che i calcoli pensionistici siano eseguiti con la massima precisione e in rigorosa conformità agli standard legali, nonostante la presentazione di prove convincenti, abbia omesso di verificare e correggere l'erroneo calcolo della sua pensione.

VII. Legislazione rilevante

L'appellante sostiene che il quadro normativo applicabile al suo caso è inequivocabilmente disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973, il quale stabilisce espressamente che non vi è alcun termine di prescrizione per la presentazione di ricorsi relativi al calcolo delle pensioni.

VIII. Decisione della Corte costituzionale

A sostegno della sua posizione, la ricorrente cita la decisione n. 234 del novembre 2020, nella quale la Corte costituzionale ha dichiarato inequivocabilmente che qualsiasi riduzione delle pensioni annuali lorde, se effettuata in modo da compromettere

l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche, è incostituzionale.

Ha concluso per la revocazione della sentenza, con vittoria di spese.

V. In data 28/05/2025 è pervenuta una memoria difensiva, con la quale l'avv. Tiziana Sgobbo chiede al Collegio di dichiarare l'inammissibilità o la nullità della partecipazione del Pubblico Ministero nel giudizio e di escludere ogni valore probatorio e valutativo derivante da eventuali atti o interventi della stessa durante l'udienza.

VI. In data 10/06/2025 è pervenuta memoria di costituzione dell'INPS a firma degli avv. Tiziana Giovanna Norrito e Francesco Gramuglia, con la quale si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con il favore delle spese, siccome all'evidenza fondato su motivi di diritto rispetto ad una decisione già ampiamente argomentata.

Osserva l'Istituto resistente che tutti i documenti prodotti sono stati presi in considerazione dal Collegio e il riferimento al comunicato stampa dell'Inps non avrebbe potuto scalfire le conclusioni del Collegio.

In ogni caso, la generica formulazione dei motivi, per come acclarata nei due gradi di giudizio, sottenderebbe l'inconferenza di tutti gli argomenti proposti.

VII. In data 11/06/2025 è pervenuta una nota difensiva con cui parte ricorrente eccepisce l'inammissibilità per tardività della

costituzione dell'INPS, insiste per l'estromissione del Pubblico ministero, e insiste nella circostanza che il mancato riconoscimento e la mancata valutazione del comunicato INPS e della natura del richiamo all'art. 28 Cost., che costituiscono fatti positivamente accertati e incontrovertibili, configurerebbero un errore di fatto revocatorio.

VIII. All'odierna udienza del 19 giugno 2025, sono presenti l'avv. Maria Cristina Adamo su delega orale degli avv.ti Tiziana Sgobbo e Carlo Delfino e, per l'INPS, l'avvocato Tiziana G. Norrito. Le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi e chiesto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti.

Al termine della discussione, la causa è stata posta in decisione.
Considerato in

DIRITTO

1. Con il ricorso all'odierno esame, la sig. ra *Omissis* chiede la revocazione della sentenza n. 4/A/2025 per errore di fatto in cui sarebbe incorsa questa Sezione d'appello.

Preliminarmente, va dichiarata del tutto infondata la richiesta, formulata dalla ricorrente, di declaratoria d'inammissibilità / nullità della partecipazione del Pubblico Ministero nel presente procedimento, con esclusione di ogni valore probatorio e valutativo derivante da eventuali atti o interventi di questo.

Il Pubblico ministero, infatti, al di fuori dell'ipotesi contemplata all'art. 171 cgc, non ricorrente nella fattispecie, non può essere parte nell'odierno giudizio pensionistico, nel quale comunque

non risulta né costituito, né tantomeno intimato.

2. Va invece accolta l'eccezione, sollevata dalla ricorrente, di tardività della costituzione dell'INPS, avvenuta in data 10 giugno 2025 (nono giorno antecedente l'udienza), e dunque in violazione dell'art. 156 e 191 cgc.

Ne discende la natura meramente formale della costituzione in giudizio dell'Amministrazione, comunque non incorsa in decadenze di sorta (non avendo depositato documenti o formulato eccezioni in senso stretto).

3. Osserva, preliminarmente, il Collegio che, in base all'art. 203, comma 1 e 2, cgc, il ricorso per revocazione si propone allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza e deve contenere la precisa indicazione dei motivi richiesti dalla legge per la sua ammissibilità.

A tal fine, nell'ipotesi in cui, come nella fattispecie, si censurino presunti errori di fatto, l'art. 202, comma 1, lett. f, cgc ammette l'esperibilità del ricorso per revocazione solo quando "la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa; l'errore di fatto ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costitui un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare".

L'errore deducibile in questa sede deve consistere in un

contrasto tra due rappresentazioni dello stesso fatto, una delle quali emergente dalla sentenza, l'altra dagli atti processuali, purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia stata frutto di mera supposizione e non di attività di valutazione o di giudizio delle situazioni e delle risultanze processuali sottoposte all'esame del giudice e, dall'altro lato, quella risultante dagli atti non sia stata oggetto di contestazioni tra le parti.

Orbene, secondo la consolidata giurisprudenza, anche di questa Sezione d'appello (ex plurimis, Sez. appello Sicilia, 11/A/2023; Sez. I/A n. 75/2021; id. n. 31/2023), l'errore di fatto consiste nella falsa percezione della realtà, dovuta ad una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia indotto il Giudice a supporre l'esistenza di un fatto decisivo che, invece, risulta incontestabilmente escluso dagli atti di causa, oppure, l'inesistenza di un fatto altrettanto decisivo, che dagli atti medesimi appare di contra, positivamente accertato.

In particolare, il Collegio investito dell'esame del ricorso per revocazione, strumento processuale eccezionale d'impugnazione per motivi tassativamente limitati, non è chiamato a celebrare un ulteriore (terzo) grado di giudizio, né ad effettuare valutazioni di merito in ordine alla medesima "res judicanda" (ex plurimis, Sez. appello Sicilia, n. 28/2023; id n. 14/2021).

4. Così succintamente ricostruito il perimetro ermeneutico di riferimento, osserva il Collegio che il ricorso all'odierno esame è

affetto da plurimi e palesi profili di inammissibilità.

4.1 Innanzitutto, vengono irritualmente dedotte in questa sede una serie di doglianze avverso la sentenza di primo grado, o addirittura avverso il comportamento serbato dall'Amministrazione in fase precontenziosa.

Per queste ragioni, vanno dichiarati inammissibili tutti i “motivi fattuali” elencati in precedenza ai numeri da I a IV, nonché il motivo VI, con i quali, sostanzialmente, si censura il comportamento dell'INPS che, in tesi, non avrebbe fatto buon governo del metodo di calcolo con il sistema misto e che non avrebbe tenuto conto dei documenti ufficiali dell'OCSE allo stesso prodotti. Del pari inammissibile risulta il “motivo fattuale” n. V, con il quale si censura un presunto errore di valutazione delle prove in cui sarebbe incorso la Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana.

Per le medesime ragioni, risultano inammissibili le censure proposte sub specie di “motivi legali”, e segnatamente il motivo II (con il quale si sostiene che l'INPS non avrebbe adempiuto a fondamentali doveri di verifica dell'esattezza dei dati utilizzati per determinare le prestazioni pensionistiche della ricorrente), il motivo III (con il quale si censura che “l'impugnata determinazione della pensione della signora *Omissis* viola palesemente le sacrosante disposizioni dell'articolo 38 della Costituzione italiana”), il motivo IV (con il quale si sostiene che l'INPS avrebbe disatteso gli obblighi istituzionali previsti a suo

carico dagli artt. 28, in tema di responsabilità per atti illegittimi, e 38 della Costituzione, con riguardo alla garanzia di adeguato sostegno pensionistico), il motivo V, limitatamente alle censure in cui sarebbe incorso l'operato del Giudice di primo grado nel valutare le prove, il motivo VI (*“violazione del dovere fiduciario e statutario dell'INPS nell'assicurare l'accuratezza del calcolo pensionistico”*), il motivo VII (con il quale si censura il ragionamento dell'INPS, *“che fa riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 per limitare il diritto dell'appellante a proporre ricorso”*) e il motivo VIII (con il quale, *“a sostegno della sua posizione, l'appellante cita il precedente stabilito nella decisione della Corte Costituzionale n. 234 del novembre 2020. In tale decisione, la Corte ha dichiarato inequivocabilmente che qualsiasi riduzione delle pensioni annuali lorde, se effettuata in modo da compromettere l'adequatezza delle prestazioni pensionistiche, è incostituzionale”*).

4.2 Parimenti inammissibile è il “motivo legale” n. I, nella parte in cui la ricorrente censura come erronea la reiezione del terzo motivo d'appello, qualificato come inammissibile per genericità e nel quale questa Sezione d'appello avrebbe considerato inedito il riferimento all'art. 28 della Costituzione, che il ricorrente avrebbe “citato solo a titolo illustrativo”.

Trattasi, con ogni evidenza, di una censura di diritto estranea al novero dei presupposti di ammissibilità del ricorso per revocazione elencati all'art. 202 cgc, e dunque non esperibile in

questa sede.

Per le medesime ragioni, deve pervenirsi a declaratoria d'inammissibilità anche con riguardo al motivo "legale" n. V, nella parte in cui censura la valutazione delle prove a sua disposizione da parte del Giudice d'appello.

Risultano inammissibili, inoltre, tutte le censure in diritto (violazione degli artt. 28 e 38 della Costituzione, violazione di principi pensionistici presuntivamente affermati dalla Corte costituzionale, violazione della legislazione rilevante ai fini della proponibilità del ricorso - profilo peraltro inedito nel giudizio di appello-) laddove in qualche modo rivolte anche al Giudice d'appello.

4.3 Tutti i motivi di ricorso, inoltre, ripartiti tra "motivi fattuali" e "motivi legali" secondo irrituale tassonomia, risultano contraddistinti da evidenti profili di genericità e indeterminatezza (*"In base alle disposizioni inequivocabili del quadro normativo vigente"*) che collidono con i requisiti di esperibilità dell'azione ("precisa indicazione dei motivi richiesti dalla legge per l'ammissibilità") imprescindibilmente imposti dall'art. 203, comma 2, cgc.

5. Nell'elencare i documenti impropriamente qualificati dall'appellante come "mezzi di prova", il Collegio, a titolo esemplificativo, ha indicato il ricorso amministrativo presentato all'Inps, le due raccomandazioni dell'OCSE del 2018 e del 2020 e la direttiva SAESE del 2021.

Non risulta considerato, invero, il comunicato stampa dell'INPS del 14 maggio 2021, cui fa riferimento il ricorso in appello, ma che risulta solo menzionato labialmente dall'appellante - odierna ricorrente - la quale, però, non lo ha mai stato versato in atti neanche nel giudizio di primo grado (cfr. indice foliaro ricorrente primo grado e documentazione ivi allegata).

In altri termini, la ricorrente contesta al Giudice un errore revocatorio di fatto scaturente dal mancato esame di un documento ritenuto decisivo (sebbene consistente in un mero comunicato stampa), che la stessa, però, non ha mai depositato agli atti del giudizio (come richiesto dall'art. 202, comma 1, lett. f, cgc).

6. Per i plurimi profili passati in rassegna, il ricorso per revocazione all'odierno esame è da dichiarare inammissibile.

7. Le spese di lite, che seguono la soccombenza, sono liquidate come in dispositivo.

7.1 Ritiene, infine, il Collegio che l'inutile attività processuale avviata a causa del temerario gravame della ricorrente, per le ragioni più sopra esposte, determini la responsabilità aggravata di costei, ai sensi dell'art. 31, comma 4, c.g.c., che ne impone la condanna al pagamento, in via equitativa, della somma di € 1.000,00 da versarsi in favore delle casse dello Stato (sull'applicazione dell'art. 31, comma 4, cgc ai ricorsi per revocazione del tutto privi di presupposti, cfr., ex plurimis, Sez. I/A n. 31/2023 e n. 93/2021).

